Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 27 maggio 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 aprile 1967, n. 313.

Interpretazione autentica dell'art. 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, relativa alla concessione di un contributo di percorrenza ai natanti adibiti ai servizi di trasporto o di rimorchio sulle vie d'acqua interne.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Aticolo unico.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, la iscrizione dei natanti nei registri dell'Autorità marittima è da intendersi equivalente a quella nei registri degli Uffici di navigazione interna.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1967

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 3 maggio 1967, n. 314.

Modificazioni alla legge 9 febbraio 1963, n. 132, istitutiva di un Collegio di revisori dei conti presso l'ONMI.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

A parziale modifica dell'ultimo comma dell'articolo 1 e del secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 132, i revisori dei conti presso l'ONMI assistono alle riunioni, oltre che del Consiglio centrale, anche della Giunta esecutiva.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1967

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 3 maggio 1967, n. 315.

Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MIGLIORAMENTI AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

Art. 1.

Ai fini del trattamento di quiescenza e del contributo dovuto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, a decorrere dal 1° luglio 1965, la retribuzione annua contributiva, determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, è maggiorata dell'eventuale indennità integrativa speciale concessa per effetto dell'estensione delle norme contenute nell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, limitatamente, però, ad un importo in nessun caso eccedente lire 50.000 annue.

Art. 2.

Al fine della determinazione della pensione teorica di cui al successivo articolo 5, a ciascun iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, è attribuita una retribuzione annua pensionabile calcolata detraendo lire 50.000 dalla retribuzione annua contributiva determinata in applicazione dell'articolo 1. Nel caso di interruzione di servizio nel corso dell'anno, la detrazione delle lire 50.000 è effettuata per un'aliquota pari a tanti dodicesimi quanti sono stati, nell'anno, i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato ai fini della contribuzione e della misura del trattamento di quiescenza.

Art. 3.

Per l'iscritto già in servizio al 1° gennaio 1967, ai fini della determinazione della quota di pensione teorica relativa al servizio utile anteriore a tale data, si prende per base la retribuzione annua contributiva riferita alla data medesima. Per il periodo utile anteriore al 1° gennaio 1967, arrotondato ad anni interi, trascurando la frazione marginale che non risulti superiore a sei mesi, si attribuisce una retribuzione pensionabile annua costante pari al prodotto della predetta retribuzione annua contributiva diminuita di lire 50.000 per il coefficiente della tabella I allegata alla presente legge corrispondente agli anni del periodo utile suddetto.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva di cui al comma precedente, l'effetto retroattivo fino al 1° gennaio 1967 o a data anteriore, eventualmente previsto da deliberazioni concernenti miglioramenti del trattamento economico adottate dagli enti successivamente a tale data, si considera efficace purchè le variazioni del trattamento economico derivino da promozioni al grado o categoria superiore o da leggi oppure da regolamenti organici.

Art. 4.

Nei riguardi dei sanitari che abbiano prestato anteriormente al 1° gennaio 1967 servizi simultanei utili in pensione, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nell'articolo 3, si considerano soltanto quei servizi per i quali la prestazione era ancora in corso alla data predetta. Per ciascuno di tali servizi la determinazione della retribuzione pensionabile relativa al corrispondente periodo utile anteriore al 1° gennaio 1967, espresso in anni, si effettua separatamente, considerando le distinte retribuzioni annue contributive ed i rispettivi coefficienti della tabella I. I calcoli relativi sono eseguiti prendendo a base la retribuzione annua contributiva al 1° gennaio 1967 diminuita di lire 50.000 per il servizio simultaneo di maggiore durata e le effettive retribuzioni annue contributive per i rimanenti servizi. Riferibilmente alle durate comuni dei predetti servizi, si attribuisce come retribuzione pensionabile annua costante la somma di quelle ottenute per i singoli servizi.

Art. 5.

La pensione teorica è determinata mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella II allegata alla presente legge, prendendo per base la successione delle retribuzioni pensionabili annue attribuite all'iscritto, per ogni anno solare, a partire dalla data di inizio del servizio utile.

Alla data della cessazione dal servizio, la pensione teorica, risultante in applicazione del precedente comma, deve essere maggiorata, nei casi in cui ricorra la valutazione delle campagne di guerra o di altri analoghi benefici previsti dalle vigenti disposizioni, con l'adozione dei criteri indicati al comma terzo dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87.

Art. 6.

Il trattamento di quiescenza annuo lordo diretto nella forma della pensione, pagabile in tredici mensilità secondo le disposizioni vigenti è costituito:

a) dalla pensione teorica determinata in applicazione dell'articolo 5;

b) dalla rendita vitalizia aggiuntiva di lire 104.000.

La rendita vitalizia di cui alla lettera *b*) è dovuta solo quando la pensione teorica di cui alla lettera *a*) non superi la retribuzione annua contributiva diminuita di lire 50.000 attribuibile all'iscritto alla data di cessazione dal servizio. Inoltre, essa è limitata alla differenza tra tale retribuzione e la pensione teorica qualora la differenza stessa risulti inferiore a lire 104.000.

Nel caso in cui il trattamento di quiescenza abbia riferimento a servizi simultanei, ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva alla data di cessazione, trova applicazione il criterio indicato nella seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 4 febbraio 1958, n. 87.

Art. 7.

Nel caso di pensione diretta di privilegio, la pensione teorica di cui alla lettera *a*) dell'articolo 6 è maggiorata di un decimo e comunque non può considerarsi inferiore ai due terzi della retribuzione annua contemplata al comma secondo dello stesso articolo 6.

Per le pensioni dirette di privilegio di prima categoria rimangono fermi i benefici concessi con l'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379 e con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Art. 8.

Qualora la pensione teorica di cui alla lettera *a*) dell'articolo 6, oppure la corrispondente pensione teorica maggiorata di un decimo nel caso di pensione diretta di privilegio, superi la retribuzione annua indicata al comma secondo dello stesso articolo 6, l'eccedenza è dovuta nel suo intero ammontare.

Le pensioni teoriche contemplate al comma precedente in nessun caso possono considerarsi inferiori ai rispettivi importi minimi, previsti, in relazione agli anni utili ai fini del trattamento di quiescenza, dalla tabella III allegata alla presente legge.

Art. 9.

La pensione indiretta o di riversibilità si determina prendendo a base la corrispondente pensione diretta calcolata in applicazione degli articoli 6, 7 e 8.

Il trattamento di quiescenza annuo lordo diretto composto dalla pensione teorica e dalla rendita vitalizia aggiuntiva di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 6, è riversibile secondo le aliquote previste dal comma primo dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965. Sulle prime lire 195.000 l'aliquota di riversibilità non può, però, essere inferiore all'80 per cento.

In nessun caso la pensione annua lorda indiretta o di riversibilità risultante dalla applicazione del comma precedente può considerarsi inferiore a lire 351.000.

L'importo della pensione indiretta di privilegio, nonchè quello della pensione di riversibilità della pensione diretta di privilegio quando il sanitario sia morto per la stessa causa che ha dato luogo al conferimento dello assegno diretto privilegiato, è pari al corrispondente importo della pensione diretta.

Nei casi di riversibilità di pensione diretta di privilegio non contemplati dal precedente comma, il minimo previsto dal comma terzo è elevato da lire 351.000 a lire 395.700 annue lorde.

Art. 10.

In aggiunta al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9, è dovuta l'indennità integrativa speciale concessa con l'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Art. 11.

Il trattamento di quiescenza nella forma della indennità una volta tanto, diretta o indiretta, è pari alla pensione teorica di cui alla lettera *a*) dell'articolo 6, moltiplicata per il coefficiente fisso 9.

Nei casi previsti dal comma primo dell'articolo 7 della legge 11 giugno 1954, n. 409, l'importo lordo della indennità diretta una volta tanto è pari alla metà di quello determinato in applicazione del comma precedente.

Art. 12.

Le norme contenute nei precedenti articoli dal 2 all'11 si applicano agli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1967.

Art. 13.

Con effetto dal 1° luglio 1965, la quota fissa di contributo pari a lire 40.000 annue, a carico dell'ente, prevista dal comma primo dell'art. 11 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, è soppressa.

A partire dalla data predetta, il contributo, a carico dell'ente, dovuto alla Cassa, interamente ragguagliato alla retribuzione annua contributiva, è fissato in misura pari al 17,70 per cento della retribuzione stessa.

Art. 14.

Per le cessazioni dal servizio contemplate all'articolo 12, i servizi e i periodi ammessi a riscatto in base alle vigenti disposizioni della Cassa per le pensioni ai sanitari determinano, ai fini della misura del trattamento di quiescenza, l'attribuzione ai servizi o periodi stessi di una retribuzione annua pensionabile e, conseguentemente, una maggiorazione della pensione teorica di cui alla lettera *a*) dell'articolo 6.

Per le domande presentate a partire dal 1° luglio 1967, l'attribuzione della retribuzione annua pensionabile di cui al comma precedente e il calcolo del contributo di riscatto si effettuano mediante l'applicazione delle norme annesse alla tabella II allegata alla presente legge.

Rimane ferma la riduzione ad un terzo del contributo di riscatto prevista dall'ultimo comma dell'art. 34 della legge 11 aprile 1955, n. 379 e dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 1962, numero 1593.

I servizi militari resi anteriormente alla iscrizione oppure resi con interruzione di iscrizione, che non siano già utili a trattamento di quiescenza, sono, a domanda, ammessi a riscatto. Il relativo contributo è pari agli otto decimi di quello derivante dall'applicazione del comma secondo. Le preesistenti norme concernenti i casi e le condizioni per il riconoscimento dei servizi predetti si applicano con limitazione alle domande presentate entro il 30 giugno 1967.

Art. 15.

A favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari, l'assegno annuo lordo pagabile in dodici rate mensili anticipate ai titolari di pensioni in atto all'inizio del mese, concesso con legge 30 dicembre 1965, n. 1486, è aumentato, limitatamente al periodo dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965, di un importo pari al 10 per cento del trattamento annuo in godimento, considerato con esclusione dell'assegno stesso, dell'indennità integrativa speciale concessa con l'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, dei benefici indicati al secondo comma dell'articolo 7, della eventuale parte aggiuntiva di pensione prevista dallo articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610 e della eventuale maggiorazione per esodo volontario prevista dalla legge 19 ottobre 1956, n. 1225.

Le pensioni dirette della Cassa per le pensioni ai sanitari, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1967, si riliquidano, a decorrere dal 1° luglio 1965 o dalle successive date di decorrenza delle pensioni stesse, con l'applicazione delle norme contenute negli articoli 16, 17 e 18. Per le relative pensioni indirette e di riversibilità, il nuovo importo, con la decorrenza suindicata, si determina prendendo a base il cor-

rispondente, trattamento diretto riliquidato, con l'applicazione dei criteri indicati nei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 9.

Per le parti aggiuntive di pensione previste dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, la riliquidazione di cui al comma precedente si effettua aumentandole del 30 per cento.

Art. 16.

Ai fini della riliquidazione prevista dal comma secondo dell'articolo 15, in relazione al servizio utile computato per la liquidazione della pensione originaria e alla eventuale valutazione delle campagne di guerra o di altri analoghi benefici operata in sede di liquidazione della pensione stessa, si determina il trattamento che deriverebbe qualora la riliquidazione predetta venisse effettuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli da 2 a 8.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per ogni pensione, si considera la cessazione dal servizio come avvenuta al 31 dicembre 1966 e si attribuisce una retribuzione annua contributiva virtuale, riferita al 1° gennaio 1967. Per la determinazione di tale retribuzione si considera:

per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958:

a) la retribuzione annua contributiva a tale data attribuita ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593, computata, però, senza l'elevazione al minimo di lire 600.000 prevista dall'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87;

per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1958:

b) la retribuzione annua contributiva a tale data calcolata ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, senza operare, però, l'elevazione al minimo di lire 600.000 prevista dall'articolo stesso;

c) la retribuzione annua contributiva riferita alla data di effettiva cessazione dal servizio, calcolata nel modo indicato alla lettera *b*);

per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1965 e anteriori al 1° luglio 1967:

d) la retribuzione annua contributiva al 1° gennaio 1965 calcolata nel modo indicato alla lettera *b*).

Come retribuzione annua contributiva virtuale al 1° gennaio 1967, si attribuisce:

1) per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958, la retribuzione indicata alla lettera *a*) considerata con l'aumento del 60 per cento e di lire 50.000;

2) per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1958 e fino al 30 giugno 1965, la retribuzione più favorevole tra quella indicata alla lettera *b*) considerata con l'aumento del 60 per cento e di lire 50.000 e quella indicata alla lettera *c*) considerata con l'aumento di lire 50.000;

3) per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965 e fino al 30 giugno 1967, la retribuzione più favorevole di cui al precedente n. 2) considerata:

nella sua interezza, quando essa non superi la retribuzione di cui alla lettera *d*) aumentata dell'80 per cento;

ridotta agli otto decimi, qualora essa superi la retribuzione di cui alla lettera *d*) aumentata del 125 per cento;

pari all'importo della retribuzione di cui alla lettera *d*) aumentata dell'80 per cento, negli altri casi non contemplati dalle due precedenti ipotesi.

Per la determinazione del trattamento di cui al comma primo, l'applicazione del comma secondo dell'articolo 6 e del comma primo dell'articolo 8 si effettua considerando come retribuzione annua contributiva alla data di cessazione quella virtuale riferita al 1° gennaio 1967 calcolata ai sensi dei precedenti commi secondo e terzo.

Art. 17.

Le pensioni dirette di privilegio relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1967 e le pensioni dirette non di privilegio relative a cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965 e fino al 30 giugno 1967 sono riliquidate applicando i criteri indicati all'articolo 16.

Art. 18.

Nei casi di pensioni dirette non privilegiate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1965, per la parte del trattamento annuo contemplata dal comma primo dell'articolo 15, riferita al 30 giugno 1965, si considerano:

a) la maggiorazione che risulterebbe dall'applicazione dei criteri indicati all'articolo 16;

b) la maggiorazione risultante al 30 giugno 1965 dalla concessione dell'assegno annuo di cui alla legge 30 dicembre 1965, n. 1486 e dall'aumento previsto dal comma primo dell'articolo 15;

c) la maggiorazione che deriverebbe dall'applicazione alla predetta parte del trattamento di un aumento pari al venti per cento del trattamento stesso e con l'aggiunta di lire 104.000;

d) l'importo minimo previsto dal comma secondo dell'articolo 8, aumentato di lire 104.000.

Le pensioni di cui al comma precedente sono riliquidate apportando alla parte del trattamento di cui al comma stesso la maggiorazione indicata alla lettera *c*), con l'avvertenza, però, che la maggiorazione stessa non deve superare quella indicata alla lettera *a*), nè esserne inferiore ai sette decimi. La maggiorazione risultante in nessun caso può considerarsi inferiore a quella indicata alla lettera *b*).

L'importo del trattamento riliquidato in applicazione del comma precedente è elevato a quello previsto dalla lettera *d*) qualora risulti inferiore.

TITOLO II.

MODIFICHE AGLI ORDINAMENTI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO

Art. 19.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza, a cura del proprio servizio statistico-attuariale, ogni anno compila il bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai sanitari e ne allega la relazione illustrativa ai rendiconti annuali compilati in base alle vigenti disposizioni per la gestione degli Istituti di previdenza. Il prossimo bilancio tecnico sarà compilato con riferimento al 1° gennaio 1968 e la relativa relazione sarà allegata al rendiconto per l'anno 1968.

Ai fini di proporre opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la Cassa per le pensioni ai sanitari, la Commissione di studio è nominata in conformità delle norme contenute nel terzo comma dell'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Per la nomina di tale Commissione è necessario che siano state acquisite le risultanze di almeno due bilanci tecnici annuali successivi a quelli che hanno già formato oggetto di esame da parte della Commissione precedente.

Art. 20.

Con effetto dal 1° marzo 1966, tutto il personale dipendente dall'Istituto centrale di statistica, ivi compreso quello con qualifica di direttore generale, in servizio alla data predetta o comunque assunto successivamente, è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Per il personale indicato al comma precedente, il servizio assistito dall'assicurazione collettiva di cui all'ultimo comma, reso alle dipendenze dell'Istituto centrale di statistica anteriormente al 1° marzo 1966 è riconosciuto utile ai fini del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Così pure, per il personale predetto, è considerato come utile senza alcun pagamento di contributi il servizio militare reso anteriormente alla data suindicata.

I servizi resi all'Istituto centrale di statistica anteriormente al 1° marzo 1966 e non riconosciuti utili ai sensi del comma precedente sono ammessi interamente a riscatto anche se eccedono gli anni 15.

Per il personale indicato al comma primo, il contributo relativo ai servizi di cui al comma precedente, nonchè ai periodi di studi universitari che pure siano ammessi a riscatto, è calcolato secondo le norme stabilite in materia per i dipendenti dello Stato, purchè la domanda sia presentata nel termine perentorio di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge. Fermo rimanendo tale termine, nel caso in cui il dipendente dimostri di avere già presentato la domanda all'Istituto centrale di statistica entro il 31 dicembre 1964 per i servizi predetti ed entro il 31 dicembre 1959 per i periodi di studi universitari, il contributo di riscatto è calcolato sullo stipendio iniziale della carriera, cui il dipendente apparteneva, in vigore alla data di presentazione della primitiva domanda; qualora tale domanda sia stata presentata posteriormente il contributo è calcolato sullo stipendio in godimento alla data della domanda stessa.

Con effetto dal 1° marzo 1966, le rendite vitalizie a favore dei già dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dei loro superstiti, corrisposte a carico del bilancio dell'Istituto stesso, per effetto di regolari deliberazioni concessive, al fine dell'integrazione o sostituzione del trattamento dell'assicurazione collettiva di cui al comma seguente fino al livello del sistema di pensionamento statale, nel loro ammontare in atto al 28 febbraio 1966, sono trasferite a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Le predette rendite, per quanto concerne le modifiche nei casi di riversibilità e di eventuali successive variazioni nel numero dei superstiti, nonchè la corresponsione della indennità integrativa speciale, sono considerate come pensioni della citata Cassa relative a cessazioni dal servizio dal 1° luglio 1965.

Dal 1° marzo 1966 cessa di avere vigore la convenzione stipulata il 3 dicembre 1953 tra l'Istituto centrale di statistica e l'Istituto nazionale delle assicurazioni per l'assicurazione collettiva del personale dipendente. Il valore di riscatto delle relative polizze vigenti, valutato, ai sensi dell'articolo 12 della convenzione, con riferimento al 1° marzo 1966, è trasferito, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. A tal fine, vengono esclusi i valori relativi alle polizze facoltative, di cui all'articolo 9 della citata convenzione.

Art. 21.

Fermo restando il disposto di cui all'articolo 10 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione, esclusivamente, nei confronti dei personali dipendenti dagli Enti sottoindicati:

Camere di commercio, industria ed agricoltura;
Istituti autonomi per le case popolari;
Ente nazionale italiano per il turismo;
Enti provinciali per il turismo;
Comunità israelitiche;
Istituti zooprofilattici;
Enti autonomi, consorzi ed aziende, che rivestano natura di enti pubblici, aventi per finalità l'espletamento dei servizi portuali inerenti alla navigazione.

Art. 22.

Nel caso di iscritti facoltativamente ad una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, in applicazione dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni, i servizi anteriori alla data di iscrizione alla Cassa stessa resi alle dipendenze dell'ente che ha adottato la relativa deliberazione di massima sono ammessi interamente a riscatto anche se eccedono gli anni 15.

In caso di riscatto dei predetti servizi presso le Casse pensioni sopra indicate, i contributi base ed integrativi versati nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a copertura dei periodi riscattati sono considerati indebiti e trasferiti, senza maggiorazione per interessi, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alle Casse summenzionate, a scomputo del relativo contributo di riscatto.

L'annullamento dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, relativi ai periodi riscattati, ed il loro trasferimento alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, non sono effettuati quando, anteriormente alla data del provvedimento da cui deriva l'iscrizione alle Casse medesime, l'iscritto abbia perfezionato i requisiti per il conseguimento del diritto alla pensione nell'assicurazione obbligatoria predetta ed abbia inoltrato la relativa domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 23.

A favore dei titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli Istituti di previdenza, qualora non competa l'assegno di superinvalidità, l'as-

segno suppletivo, concesso con l'articolo 2 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, rimane invariato nella sua misura vigente al 30 giugno 1964.

Art. 24.

Tra i casi di esonero dal versamento dei contributi contemplati per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dall'articolo 17 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e dall'articolo 11 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, devono essere considerati esclusi quelli relativi al personale dipendente dalle istituzioni medesime che sia già provvisto di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o della Cassa per le pensioni ai sanitari oppure che sia iscritto a tali Casse pensioni per servizi simultanei a quelli resi alle istituzioni stesse.

Art. 25.

Nei riguardi del dipendente di ruolo statale oppure del dipendente assistito da iscrizione ad una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza che, ai fini del trattamento di quiescenza, abbia reso precedentemente servizi ricongiungibili in applicazione delle norme vigenti, il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale degli studi universitari e a quella dei corsi di specializzazione connessi alla laurea conseguita è consentito purchè i relativi diplomi siano stati prescritti per l'occupazione di uno dei posti ricoperti nel corso della carriera di servizio ammessa a ricongiunzione.

Nei casi contemplati dal comma primo, qualora il richiedente abbia precedentemente reso servizio con iscrizione alla Cassa per le pensioni ai sanitari, è ammesso comunque il riscatto del periodo corrispondente alla durata legale di un corso di specializzazione per il quale sia stato conseguito il relativo diploma, nonchè il riscatto dei servizi resi con la qualifica di aiuto o di assistente ospedaliero riguardati dall'articolo 5 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593.

Il riscatto previsto dai commi precedenti è effettuato, per quanto concerne la durata legale degli studi universitari e dei corsi di specializzazione, rispettivamente, con le norme stabilite in materia per i dipendenti dello Stato oppure con quelle della Cassa pensioni presso cui il dipendente risulti iscritto alla data della domanda. Lo Stato o la Cassa acquisisce il contributo di riscatto e si assume in sede di riparto del trattamento di quiescenza, l'onere relativo al periodo riscattato. Il riscatto, per quanto concerne i servizi resi nella qualità di aiuto o di assistente ospedaliero, è effettuato con le norme dell'ordinamento della Cassa sanitari, applicate con la riduzione ad un terzo prevista dal comma terzo del precedente articolo 14. Tale Cassa ne acquisisce il contributo, assumendosi il relativo onere in sede di riparto del trattamento di quiescenza.

Art. 26.

I provvedimenti concernenti le domande di riscatto di servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza e quelle di liquidazione del trattamento stesso, adottati dai competenti organi deliberanti degli Istituti di previdenza e resi esecutivi con decreto del direttore generale degli Istituti medesimi, possono, d'ufficio o a domanda degli interessati, essere revocati o modificati dagli organi deliberanti predetti entro il termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione del decreto agli interessati. La revoca o modifica è ammessa, entro il termine di tre anni dalla data predetta, quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dalla documentazione acquisita;

b) vi sia stato errore materiale nel computo del servizio ovvero nella determinazione del contributo di riscatto o dell'importo del trattamento di quiescenza: oppure, entro il termine di dieci anni dalla data stessa, quando:

c) siano acquisiti, ad iniziativa delle parti o d'ufficio, documenti che non abbiano formato oggetto di esame in sede di adozione del provvedimento ed abbiano rilevanza sulla determinazione del riscatto o del trattamento di quiescenza;

d) il provvedimento sia stato adottato sopra documenti falsi.

Rimangono salve le disposizioni in vigore concernenti i termini per la presentazione delle domande di pensioni di privilegio e per la richiesta degli accertamenti sanitari nei casi di cessazione dal servizio per inabilità.

Art. 27.

Sui contributi a favore della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, accertati ogni anno, per la rispettiva competenza, mediante la compilazione degli elenchi generali, non si applicano interessi dopo la scadenza dei relativi ruoli di riscossione prevista dalle vigenti disposizioni, purchè l'intero versamento sia effettuato in unica soluzione entro il 22 agosto dell'anno cui gli elenchi si riferiscono.

La norma contenuta nell'articolo 12 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernente la ratizzazione in sei bimestralità dei contributi dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni ai sanitari, è estesa ai contributi dovuti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Le Direzioni provinciali del tesoro, su domanda dell'ente, sono autorizzate a ratizzare i contributi dovuti alle Casse indicate al primo comma con pagamenti mensili o bimestrali da effettuarsi anche in un periodo inferiore a quello previsto dal citato articolo 12. In tale caso, in luogo della maggiorazione del 2,80 per cento prevista dal medesimo articolo, sugli importi delle singole rate si applicano gli interessi semplici calcolati al saggio annuo del 6 per cento.

Art. 28.

Le disposizioni contenute nel comma primo dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, sono modificate nel senso che le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro sono autorizzate a concedere sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, ciascuna con i propri fondi, non soltanto ai propri iscritti, ma anche agli iscritti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti

stessi. Nel caso di sovvenzione concessa da una Cassa ad iscritto ad altra Cassa, qualora ricorra l'applicazione del comma secondo dell'articolo 16 della citata legge 1956, n. 1224, la Cassa erogatrice del trattamento di quiescenza versa alla Cassa mutuante l'importo del debito insoluto che viene trasformato in quota annua vitalizia detraibile dalla pensione.

Art. 29.

Dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'importo annuo lordo delle pensioni concesse dalle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, è arrotondato, per eccesso, a cinquecento lire.

Per le pensioni vigenti a tale data l'arrotondamento previsto dal precedente comma sarà effettuato direttamente dalle Direzioni proviciali del tesoro che hanno in carico le relative partite.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO — TAVIANI — BOSCO — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA I

Coefficienti moltiplicativi da applicare alla retribuzione annua pensionabile riferita al 1° gennaio 1967 ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile costante da attribuire ai servizi anteriori a tale data, ai sensi del primo comma dell'art. 3.

Anni di servizio	Coefficiente
0	1,000
1	0,981
2	0,972
3	0,962
4	0,953
5	0,945
6	0,936
7	0,927
8	0,919
9	0,911
10	0,903
11	0,895
12	0,887
13	0,879
14	0,872
15	0,864
16	0,857
17	0,849
18	0,842
19	0,835
20	0,828
21	0,821
22	0,814
23	0,807
24	0,800
25	0,794
26	0,787
27	0,780
28	0,774
29	0,768
30	0,761
31	0,755
32	0,749
33	0,743
34	0,737
35	0,731
36	0,725
37	0,719
38	0,713
39	0,708
40	0,702
41	0,696
42	0,691
43	0,685
44	0,680
45	0,675
46	0,669
47	0,664
48	0,659
49	0,654
50	0,649

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA II

I. — CALCOLO DELLA PENSIONE TEORICA DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 5

La tabella II riporta i valori delle pensioni teoriche riferite alla retribuzione annua pensionabile costante di una lira ed alle diverse durate del servizio espresse in anni e mesi.

La pensione teorica a favore del sanitario si ottiene:

1) determinando la quota di rendita ottenuta mediante l'applicazione, alla retribuzione annua pensionabile iniziale, del coefficiente dell'unita tabella relativo al periodo intercorrente tra la data di inizio del servizio utile e quella della cessazione;

2) aumentando ovvero diminuendo la rendita di cui al n. 1) delle quote di rendita relative ai successivi aumenti ovvero diminuzioni delle retribuzioni annue pensionabili, con l'avvertenza di applicare, per ogni variazione, il coefficiente della tabella II relativo al periodo intercorrente tra la data della variazione stessa e la data della cessazione.

II. — CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 14

I servizi o periodi ammessi a riscatto in base a domande presentate a partire dal 1° luglio 1967 si scindono nelle parti indicate al secondo comma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 1958, n. 87. Ognuno dei periodi da riscattare, computati nel modo indicato al terzo comma del citato articolo 13, si considera come immediatamente precedente la data di inizio del successivo servizio utile. Ai periodi stessi si attribuisce l'identica retribuzione annua pensionabile, ragguagliata, in ogni caso, all'intero anno, già attribuita all'iscritto per l'anno solare in cui cade la data predetta. Nel caso in cui tale anno solare sia anteriore al 1° gennaio 1967, si considera come retribuzione annua pensionabile quella costante, determinata ai sensi dell'articolo 3.

Per il calcolo del contributo di riscatto si determinano, in anni e mesi, le seguenti durate:

a) quella del periodo da riscattare;

b) quella del periodo intercorrente tra la data di inizio del successivo servizio utile e la data di presentazione della domanda di riscatto;

c) quella della somma dei periodi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

La maggiorazione della pensione teorica derivante dal riscatto si ottiene moltiplicando la retribuzione annua pensionabile attribuita al periodo da riscattare per la differenza tra i coefficienti della tabella II relativi alle durate di cui alle lettere *c*) e *b*).

Il contributo di riscatto, per il caso di scelta del sistema di pagamento in una sola volta, è pari al prodotto della predetta maggiorazione della pensione teorica per il coefficiente fisso 12.

TABELLA II

Coefficienti per la determinazione della pensione teorica di cui al comma primo dell'art. 5 del contributo del riscatto di cui al comma secondo dell'art. 14

ANNI	MESI											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 . .	—	0,00080	0,00160	0,00241	0,00321	0,00403	0,00485	0,00567	0,00649	0,00731	0,00814	0,00897
1 . . .	0,00982	0,01067	0,01152	0,01237	0,01322	0,01407	0,01492	0,01578	0,01665	0,01752	0,01840	0,01928
2 . . .	0,02017	0,02106	0,02195	0,02285	0,02375	0,02465	0,02555	0,02646	0,02738	0,02830	0,02922	0,03015
3 . . .	0,03109	0,03203	0,03297	0,03391	0,03486	0,03582	0,03678	0,03774	0,03870	0,03967	0,04065	0,04163
4 . . .	0,04261	0,04359	0,04458	0,04558	0,04658	0,04759	0,04860	0,04962	0,05064	0,05167	0,05270	0,05373
5 . . .	0,05477	0,05581	0,05686	0,05791	0,05397	0,06003	0,06109	0,06216	0,06324	0,06433	0,06542	0,06651
6 . .	0,06760	0,06869	0,06980	0,07091	0,07202	0,07314	0,07427	0,07540	0,07653	0,07767	0,07882	0,07997
7 . . .	0,08112	0,08228	0,08345	0,08462	0,08580	0,08698	0,08817	0,08936	0,09056	0,09176	0,09296	0,09418
8 . . .	0,09541	0,09664	0,09787	0,09910	0,10033	0,10157	0,01282	0,10408	0,10535	0,10662	0,10790	0,10918
9 . . .	0,11047	0,11176	0,11305	0,11435	0,11566	0,11698	0,11830	0,11962	0,12096	0,12230	0,12364	0,12499
10 . . .	0,12635	0,12771	0,12908	0,13046	0,13184	0,13323	0,13462	0,13602	0,13743	0,13884	0,14026	0,14169
11 . . .	0,14312	0,14455	0,14599	0,14744	0,14890	0,15036	0,15183	0,15331	0,15479	0,15628	0,15778	0,15929
12 . . .	0,16080	0,16231	0,16384	0,16537	0,16691	0,16845	0,17000	0,17156	0,17312	0,17469	0,17627	0,17786
13 . . .	0,17946	0,18106	0,18266	0,18428	0,18590	0,18753	0,18917	0,19081	0,19246	0,19412	0,18579	0,19746
14 . . .	0,19914	0,20083	0,20252	0,20422	0,20594	0,20766	0,20939	0,21112	0,21286	0,21461	0,21637	0,21813
15 . . .	0,21990	0,22168	0,22347	0,22527	0,22708	0,22889	0,23071	0,23254	0,23438	0,23623	0,23808	0,23994
16 . . .	0,24182	0,24370	0,24559	0,24748	0,24939	0,25130	0,25322	0,25515	0,25709	0,25903	0,26099	0,26295
17 . . .	0,26493	0,26691	0,26890	0,27090	0,27291	0,27493	0,27696	0,27899	0,28104	0,28309	0,28516	0,28723
18 . .	0,28932	0,29141	0,29350	0,29561	0,29773	0,29986	0,30200	0,30415	0,30631	0,30848	0,31065	0,31284
19 . . .	0,31504	0,31725	0,31946	0,32169	0,32392	0,32617	0,32842	0,33069	0,33297	0,33525	0,33755	0,33985
20 . .	0,34215	0,34450	0,34685	0,34920	0,35156	0,35393	0,35631	0,35869	0,36109	0,36351	0,36593	0,36837
21 . . .	0,37082	0,37327	0,37574	0,37821	0,38070	0,38320	0,38571	0,38824	0,39077	0,39332	0,39588	0,39844
22 . .	0,40102	0,40361	0,40621	0,40883	0,41145	0,41409	0,41674	0,41940	0,42208	0,42476	0,42746	0,43017
23 . . .	0,43290	0,43564	0,43838	0,44113	0,44390	0,44668	0,44948	0,45228	0,45510	0,45794	0,46078	0,46364
24 . . .	0,46651	0,46940	0,47229	0,47520	0,47813	0,48106	0,48401	0,48698	0,48995	0,49294	0,49593	0,49895
25 . . .	0,50198	0,50503	0,50808	0,51115	0,51424	0,51734	0,52045	0,52357	0,52671	0,52986	0,53303	0,53621
26 . . .	0,53941	0,54261	0,54584	0,54908	0,55233	0,55560	0,55888	0,56218	0,56549	0,56882	0,57216	0,57552
27 . . .	0,57889	0,58227	0,58567	0,58909	0,59252	0,59597	0,59944	0,60291	0,60641	0,60992	0,61344	0,61698
28 . . .	0,62055	0,62412	0,62771	0,63131	0,63492	0,63856	0,64222	0,64589	0,64957	0,65328	0,65700	0,66073
29 . . .	0,66448	0,66825	0,67204	0,67584	0,67966	0,68350	0,68735	0,69123	0,69511	0,69903	0,70295	0,70689
30 . . .	0,71085	0,71482	0,71882	0,72282	0,72686	0,73090	0,73497	0,73906	0,74316	0,74728	0,75142	0,75558
31 . . .	0,75975	0,76395	0,76816	0,77240	0,77665	0,78092	0,78521	0,78952	0,79385	0,79820	0,80258	0,80695
32 . . .	0,81136	0,81578	0,82022	0,82469	0,82917	0,83368	0,83821	0,84276	0,84733	0,85191	0,85652	0,86115
33 . . .	0,86579	0,87046	0,87515	0,87987	0,88460	0,88935	0,89413	0,89892	0,90374	0,90857	0,91343	0,91832
34 . . .	0,92323	0,92816	0,93310	0,93807	0,94306	0,94808	0,95311	0,95818	0,96326	0,96836	0,97349	0,97864
35 . . .	0,98381	0,98901	0,99423	0,99947	1,00474	1,01004	1,01535	1,02069	1,02605	1,03144	1,03685	1,04227
36 . . .	1,04774	1,05322	1,05873	1,06426	1,06982	1,07540	1,08100	1,08664	1,09230	1,09798	1,10368	1,10942
37 . . .	1,11518	1,12096	1,12677	1,13261	1,13847	1,14436	1,15028	1,15622	1,16218	1,16818	1,17421	1,18025
38 . . .	1,18632	1,19243	1,19356	1,20472	1,21090	1,21711	1,22335	1,22962	1,23592	1,24224	1,24859	1,25497
39 . . .	1,26138	1,26782	1,27429	1,28078	1,28731	1,29386	1,30045	1,30707	1,31371	1,32038	1,32708	1,33381
40 . . .	1,34057	1,34736	1,35419	1,36104	1,36793	1,37485	1,38179	1,38876	1,39577	1,40281	1,40988	1,41698
41 . . .	1,42412	1,43129	1,43848	1,44572	1,45298	1,46027	1,46760	1,47496	1,48236	1,48979	1,49724	1,50473
42 . . .	1,51227	1,51983	1,52741	1,53504	1,54270	1,55040	1,55813	1,56590	1,57370	1,58153	1,58940	1,59731
43 . . .	1,60525	1,61323	1,62124	1,62928	1,63737	1,64549	1,65365	1,66184	1,67006	1,67832	1,68663	1,69497
44 . . .	1,70335	1,71177	1,72022	1,72871	1,73724	1,74580	1,75441	1,76305	1,77173	1,78046	1,78922	1,79801
45 . . .	1,80685	1,81573	1,82465	1,83360	1,84260	1,85164	1,86072	1,86983	1,87899	1,88819	1,89743	1,90672
46 . . .	1,91604	1,92540	1,93481	1,94426	1,95375	1,96328	1,97286	1,98249	1,99215	2,00185	2,01160	2,02139
47 . . .	2,03123	2,04111	2,05104	2,06101	2,07102	2,08108	2,09119	2,10134	2,11153	2,12177	2,13206	2,14239
48 . . .	2,15277	2,16319	2,17366	2,18418	2,19475	2,20536	2,21602	2,22672	2,23748	2,24828	2,25913	2,27003
49 . . .	2,28099	2,29198	2,30303	2,31412	2,32526	2,33646	2,34771	2,35901	2,37035	2,38175	2,39320	2,40470
50 . . .	2,41625											

TABELLA III

Importi minimi della pensione teorica previsti dal comma secondo dell'art. 8

Anni di servizio	Pensione normale	Pensione di privilegio
≦ 10	—	535.000
11	—	539.100
12	—	543.400
13	—	548.100
14	—	553.000
15	290.900	558.300
16	305.900	563.800
17	321.100	569.700
18	336.800	576.000
19	352.600	582.700
20	368.800	589.600
21	385.300	597.100
22	402.200	604.900
23	419.400	613.200
24	437.000	622.000
25	455.200	631.500
26	473.800	641.200
27	492.800	651.700
28	514.600	662.800
29	538.500	674.400
30	563.200	686.700
31	588.700	699.900
32	614.800	713.700
33	642.000	728.400
34	669.700	743.800
35	698.700	766.200
36	728.400	791.900
37	759.400	818.100
38	791.700	845.000
39	825.000	872.600
40	859.900	901.000
41	883.900	905.500
42	909.700	909.700
43	937.200	937.200
44	996.600	966 600
45	997:600	997.600
46	1.030.600	1.030.600
47	1.065.300	1.065.300
48	1.101.700	1.101.700
49	1.140.000	1.140.000
≧ 50	1.180.200	1.180.200

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 febbraio 1967.

Composizione per il triennio 1967-1969 del Collegio di tecnici, previsto dall'art. 47 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per l'accertamento della necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi ad opere cinematografiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 47 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Visti gli articoli 17 e 28 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369;

Visti il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274 e l'art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il proprio decreto 18 ottobre 1963, relativo alla costituzione del Collegio di tecnici previsto nel sopraindicato art. 47 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per il triennio 1963-1965;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del citato Collegio per il triennio 1967-1969;

Viste le designazioni delle competenti associazioni sindacali comunicate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota n. 000278 RS/Id/2 del 30 gennaio 1967;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1964, relativo alla nomina del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore per il quadriennio 1964-1967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio di tecnici, previsto dall'art. 47 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per l'accertamento della necessità o meno delle modifiche apportate o da apportarsi alla opera cinematografica, quando manchi l'accordo tra il produttore e uno o più dei coautori dell'opera stessa, è così costituito per il triennio 1967-1969:

Presidente:

Galtieri dott. Gino, capo dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica e membro del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

Membri effettivi:

Ferrara-Santamaria avv. prof. Massimo e Lombardo dott. Goffredo, per i produttori cinematografici;

Trentin Giorgio e Falessi Cesare per gli autori cinematografici.

Membri supplenti:

Valignani dott. Achille, per i produttori cinematografici;

Rusconi Nicola, per gli autori cinematografici.

Art. 2.

Le funzioni di segretario del Collegio saranno disimpegnate dal dott. Maurizio Meloni, consigliere di 2ª classe in servizio presso l'Ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica.

Art. 3.

Ai componenti e al segretario del Collegio tecnico sarà corrisposto, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, un gettone di presenza di L. 1000 per ogni giornata di partecipazione alla seduta del Collegio.

La spesa relativa graverà sul cap. 2533 del bilancio del Ministero del tesoro (Servizi informazioni e proprietà intellettuale) per l'esercizio 1967 e i suoi corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1967

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1967
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 243

(5531)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1967.
Consolidamento dell'abitato di Umbriatico (Catanzaro) a cura e spese dello Stato.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;
Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di Umbriatico, in provincia di Catanzaro, minacciato da movimento franoso;
Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro, espresso con voto n. 559, emesso nell'adunanza del 17 giugno 1966;

Decreta:

L'abitato di Umbriatico è da consolidare a cura e spese dello Stato, a' termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1967

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1967
Registro n. 6 *Lavori pubblici, foglio n.* 256

(5237)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1967.
Norme stabilite dalla Gestione Case per lavoratori, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'art. 62 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, per l'acceleramento delle procedure da seguire per l'attuazione dei programmi GESCAL nelle Provincie alluvionate.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 1966, con il quale è stato riconosciuto carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che, nell'autunno 1966, hanno colpito i territori di alcune Provincie italiane;
Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1966, recante norme per l'esecuzione del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914;
Visto il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966;
Visto in particolare l'art. 62 del suddetto decreto-legge n. 976;
Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60 e le relative norme regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471 e al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1964, n. 1614;
Viste le leggi provinciali 31 maggio 1965, n. 2 e 7 giugno 1965, n. 6;
Viste le leggi 18 aprile 1962, n. 167 e 21 luglio 1965, n. 904;
Vista la legge 29 marzo 1965, n. 217;
Ritenuta la necessità di provvedere urgentemente per l'accelerazione dei programmi finanziari e da finanziare nelle Provincie colpite dalle alluvioni e dalle mareggiate dell'autunno 1966 e rilevata la possibilità che, a tal fine, vengano assunte — anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge — deliberazioni in ordine alle procedure e alle modalità ritenute più idonee per l'immediata esecuzione dei suddetti programmi di costruzione;
Esaminata la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Gestione Case per lavoratori nella seduta n. 226 del 9 dicembre 1966 e ratificata nella seduta n. 229 del 21 dicembre 1966, allegata in copia alla presente, recante norme per l'acceleramento delle procedure da seguire per l'attuazione dei programmi GESCAL nelle Provincie alluvionate;

Decreta:

E' approvata la delibera assunta il 9 dicembre 1966, il cui testo deve ritenersi parte integrante del presente decreto, con la quale il Consiglio di amministrazione della Gestione Case per lavoratori, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'art. 62 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, ha stabilito norme per l'acceleramento delle procedure da seguire per l'attuazione dei programmi GESCAL nelle Provincie alluvionate.

Roma, addì 25 febbraio 1967

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(4948)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1967.
Classificazione tra le statali della strada n. 545 « Rivolese ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;
Ritenuto che al n. 353 di detto piano è prevista la strada: Innesto strada statale n. 159 « delle Saline » presso Torre Rivoli - innesto strada statale n. 16 « Adriatica » a Cerignola, della lunghezza di km. 25+000;
Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: Innesto strada statale n. 159 « delle Saline » presso Torre Rivoli - innesto strada statale numero 16 « Adriatica » a Cerignola, della lunghezza di km. 25+000 è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 545 « Rivolese ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1967
Registro n. 9 *Lavori pubblici, foglio n.* 42

(5435)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1967.

Revoca dell'autorizzazione a produrre la specialità medicinale biologica « Mandrosten » in fiale, supposte e compresse concessa alla ditta Falqui - Prodotti Farmaceutici S.r.l. nell'officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 2022 in data 20 febbraio 1958, con il quale la ditta « Falqui - Prodotti Farmaceutici » Soc. a r. l., legalmente rappresentata dal dott. Falqui Pasquale fu autorizzata ad attivare nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Astesani n. 52, un reparto per la preparazione del prodotto biologico denominato « Mandrosten » in fiale, supposte e compresse, salva la prescritta registrazione;

Visto che dalla ispezione effettuata in data 28 febbraio 1966 è risultato che la ditta in parola non possiede nella propria officina farmaceutica né i mezzi tecnico-industriali necessari né il personale tecnico responsabile per quanto riguarda la produzione della specialità medicinale biologica suindicata;

Vista la comunicazione in data 10 aprile 1967, con la quale la ditta medesima ha dichiarato di voler rinunziare alla autorizzazione alla produzione della specialità medicinale biologica « Mandrosten » concessa con il decreto commissariale suindicato;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visto il regolamento in data 18 giugno 1905 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione a produrre la specialità medicinale biologica « Mandrosten » in fiale, supposte e compresse concessa alla ditta Falqui - Prodotti Farmaceutici S.r.l. nella propria officina farmaceutica sita in Milano, via Astesani n. 52, con il decreto commissariale n. 2022 in data 20 febbraio 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 maggio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(5263)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « Del Popolo », con sede in Valiano-Montepulciano (Siena), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata alla Società cooperativa di consumo « Del Popolo », con sede in Valiano-Montepulciano (Siena), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « Del Popolo » con sede in Valiano-Montepulciano (Siena), costituita per rogito Valente Vincenti in data 4 settembre 1949, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Michele Zonno ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1967

Il Ministro: BOSCO

(5261)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1967.

Nomina del vice presidente dell'Ente Autonomo Manifestazioni Fieristiche di Cremona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1650, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo denominato « Ente Autonomo Manifestazioni Fieristiche di Cremona », con sede in Cremona, e ne è stato approvato lo statuto;

Vista la deliberazione 5 aprile 1967, con la quale il Consiglio generale dell'Ente, ai sensi dell'art. 6 dello statuto, ha proposto, per la nomina a vice presidente, il sig. Pietro Mondini;

Decreta:

Il sig. Pietro Mondini, è nominato vice presidente dell'Ente Autonomo Manifestazioni Fieristiche di Cremona, con sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(5332)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1967.

Composizione del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali;

Visto l'art. 25 della citata legge, relativo alla composizione del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1967, con il quale è stato nominato il presidente della predetta Federazione;

Vista la nota n. 33068/50 in data 9 dicembre 1966, con la quale la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ha comunicato i risultati delle elezioni per la nomina dei due vice-presidenti e degli undici membri del proprio Consiglio centrale — previsti dall'art. 25, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge sopra citata — da parte della Assemblea nazionale dell'Ente stesso nella riunione del 4 dicembre 1966 a seguito della scadenza del quadriennio di durata in carica dei membri del Consiglio centrale medesimo ed ha rimesso i verbali delle operazioni elettorali;

Vista la nota n. 263986 in data 5 novembre 1966, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha comunicato la nomina del rappresentante della Commissione per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali nel Consiglio centrale della predetta Federazione, deliberata dalla Commissione medesima nella riunione del 26 ottobre 1966;

Visto il proprio decreto in data 11 gennaio 1967, con il quale è stato provveduto alla nomina, di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di uno dei tre membri del Consiglio centrale della Federazione in qualità di esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale — previsti dall'art. 25, primo comma, lettera *e*) della citata legge 27 novembre 1960, numero 1397 — nonchè le note n. 262338 in data 13 settembre 1966, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e n. 100/61891/29.3.161, in data 16 novembre 1966 del Ministero della sanità, con le quali i Ministeri medesimi hanno comunicato le nomine, di rispettiva competenza, degli altri due membri esperti sopra indicati;

Decreta:

Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali risulta composto, oltre che dai membri previsti dall'art. 25, terzo comma della legge 27 novembre 1960, n. 1397, dalle seguenti persone:

Bottelli rag. Mario, presidente;

Di Giorgio Filippo, vice presidente, eletto dall'Assemblea nazionale, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Recanati Luigi, vice presidente, eletto dall'Assemblea nazionale, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Benedetti Manlio, Canobbio dott. Eldrado, Devoto rag. Giovanni, Galliani Pietro, Mariotti Mario, Miele Francesco e Scoglio cap. Luciano, membri eletti dalla Assemblea nazionale, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio;

Anelli cav. Fortunato, Barbera Antonio e Lucaccini Italo, membri eletti dall'Assemblea nazionale, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Angella dott. Domenico, membro eletto dall'Assemblea nazionale, in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

Natalini dott. Pietro, membro in rappresentanza della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali;

Casanova rag. Stanislao, esperto nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Farinaccio dott. Francesco, esperto nominato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Bellani dott. Luigino, esperto nominato dal Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1967

Il Ministro: Bosco

(5336)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1967.

Revoca del decreto ministeriale 3 marzo 1966 relativo al trasferimento degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società in accomandita semplice « Società Legnami Val Cordevole », con sede in Sedico (Belluno).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in data 3 marzo 1966, con il quale sono stati trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società in accomandita semplice « Società Legnami Val Cordevole », con sede in Sedico (Belluno);

Considerato che, a seguito di nuovi accertamenti, per l'impresa « Società Legnami Val Cordevole » risultano sussistere le condizioni di esonero dal trasferimento ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, e che pertanto non è applicabile nei confronti della stessa

la disposizione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, in base alla quale è stato adottato l'anzidetto provvedimento di trasferimento degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocato il decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato 3 marzo 1966, con il quale sono stati trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'impresa della Società in accomandita semplice « Società Legnami Val Cordevole », con sede in Sedico (Belluno).

Roma, addì 12 maggio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(5391)

DECRETO PREFETTIZIO 8 maggio 1967.

Ricostituzione del Consiglio provinciale di sanità di Torino.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Ritenuto doversi provvedere alla nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità, scaduti di carica per compiuto triennio;

Sentito il medico provinciale;

Visti gli articoli 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità di Torino per il triennio 1967-1969 è così costituito:

Presidente:

il prefetto della Provincia.

Componenti:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del Tribunale di Torino;

l'ingegnere capo del Genio civile;

il capo dell'Ispettorato del lavoro;

il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il direttore di sanità della regione militare nord-ovest;

l'ufficiale sanitario del comune di Torino;

il direttore della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Torino;

il direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Torino;

Marengo prof. dott. Giorgio, medico condotto;

Dardanello avv. Giovanni, presidente dell'Ospedale maggiore di S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Foltz prof. dott. Pino, sovraintendente sanitario dell'Ospedale maggiore di S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Negro prof. dott. Giorgetto, direttore sanitario dell'Ospedale Maria Vittoria di Torino;

Vitelli prof. dott. Adriano, primario medico dello Ospedale maggiore di S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Borsotti prof. dott. Pier Carlo, primario chirurgo dell'Ospedale maggiore di S. Giovanni Battista e della città di Torino;

Fiandaca prof. dott. Salvatore, dottore in medicina e chirurgia;

Palenzona prof. dott. Carlo, dottore in medicina e chirurgia;

Morbidelli dott. Renato, dottore in medicina e chirurgia, specializzato in pediatria;

Videtta avv. Paolo, esperto nelle materie amministrative;

Cenere ing. Giovanni Maria, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Salvestrini prof. ing. Gino, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Rigattieri dott. Alberto, rappresentante dell'Ordine dei medici;

Corrias prof. dott. Antonio, rappresentante dello Ordine dei veterinari;

Mazzoli dott. Guido, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;

Migliarini A.S.V. Candida, rappresentante del Collegio delle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici, vigilatrici d'infanzia;

Gelmi ostetrica Luigia Maria, rappresentante del Collegio provinciale delle ostetriche;

Allasia avv. Bartolomeo, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Polleri dott. Francesco, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Giorgetti dott. Ercole, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Francesco Tuttolomondo, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

Torino, addì 8 maggio 1967

Il prefetto: CASO

(5399)

DECRETO PREFETTIZIO 11 maggio 1967.

Sostituzione del segretario del Consiglio provinciale di sanità di Pistoia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto 8 aprile 1965, n. 1333/15.2 Gab. con il quale è stato ricostituito, per il triennio 1965-1967, il locale Consiglio provinciale di sanità;

Vista la nota 2059 in data 3 maggio scorso, con la quale il medico provinciale di Pistoia, nel comunicare che il segretario del Consiglio suddetto dott. Salvatore Palmieri è stato trasferito in altra sede, chiede che il predetto venga sostituito dal consigliere di 3ª classe in prova dott. Fiadino Antonio;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Fiadino Antonio, consigliere di 3ª classe in prova del Ministero della sanità, è nominato segretario del Consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dott. Salvatore Palmieri.

Pistoia, addì 11 maggio 1967

Il prefetto: CHIESI

(5266)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Estimo rurale e contabilità » e di « Sistemazioni idraulico-forestali » presso la Facoltà di agraria dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di agraria dell'Università di Padova sono vacanti le cattedre di « Estimo rurale e contabilità » e di « Sistemazioni idraulico forestali » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5486)

Vacanza della cattedra di « Diritto romano » - seconda cattedra - presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, è vacante la seconda cattedra di « Diritto romano », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5487)

Vacanza della cattedra di « Lingua e letteratura italiana » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Parma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Parma è vacante la cattedra di « Lingua e letteratura italiana », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5488)

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale « Armellini », di Roma, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Roma n. 7086 del 2 marzo 1967, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale « Armellini », di Roma, è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.800.000 disposta in suo favore da enti e persone estimatori del defunto preside Giacinto della Cananea, allo scopo di istituire un premio annuale di studio intestato al predetto « Dott. ing. Giacinto della Cananea ».

(5117)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Tufara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Tufara (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.228.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5464)

Autorizzazione al comune di Fagnano Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Fagnano Castello (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.228.543, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5465)

Autorizzazione al comune di Penne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Penne (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 144.559.833, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n. 51.

(5467)

Autorizzazione al comune di Casabona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Casabona (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.004.741, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5468)

Autorizzazione al comune di Caramanico Terme ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Caramanico Terme (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5466)

Autorizzazione al comune di Santa Giustina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, il comune di Santa Giustina (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.703.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5425)

Autorizzazione al comune di Villa Castelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Villa Castelli (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.563.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5469)

Autorizzazione al comune di Barumini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Barumini (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5470)

Autorizzazione al comune di Baradili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Baradili (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.510.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5471)

Autorizzazione al comune di Penna San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, il comune di Penna San Giovanni (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.791.074, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5423)

Autorizzazione al comune di Arborea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1967, il comune di Arborea (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5472)

Autorizzazione al comune di Calderara di Reno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1967, il comune di Calderara di Reno (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.230.016, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5424)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 99

Corso dei cambi del 26 maggio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	624,85	624,83	624,87	624,90	625 —	624,90	624,87	625 —	624,90
$ Can.	577,31	577,40	577,50	577,40	576,60	577,25	577,395	577,40	577,25	577,40
Fr. Sv.	144,82	144,80	144,81	144,80	144,80	144,85	144,8075	144,80	144,85	144,78
Kr. D.	90,32	90,28	90,20	90,25	90,30	90,30	90,35	90,25	90,33	90,32
Kr. N.	87,44	87,40	87,48	87,465	87,40	87,48	87,44	87,465	87,48	87,46
Kr. Sv.	121,35	121,32	121,30	121,30	121,30	121,36	121,33	121,30	121,36	121,35
Fol.	173,40	173,40	173,4825	173,47	173,40	173,41	173,49	173,47	173,41	173,47
Fr. B.	12,58	12,59	12,59	12,5925	12,59	12,59	12,594	12,5925	12,59	12,5925
Franco francese	127,21	127,15	127,1450	127,12	127,10	127,26	127,11	127,12	127,26	127,14
Lst.	1747,16	1746,50	1746,60	1746,55	1746 —	1747,40	1746,40	1746,55	1747,40	1746,60
Dm. occ.	157,05	157,05	157,02	157,015	157,05	157,09	157,02	157,015	157,09	157,08
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,1950	24,1975	24,15	24,19	24,1925	24,1975	24,19	24,195
Escudo Port.	21,80	21,79	21,79	21,79	21,80	21,81	21,80	21,79	21,81	21,81
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,41	10,42	10,41	10,42	10,4165	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 26 maggio 1967

Rendita 5 % 1935	103,40
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,35
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 maggio 1967

1 Dollaro USA	624,885
1 Dollaro canadese	577,397
1 Franco svizzero	144,804
1 Corona danese	90,30
1 Corona norvegese	87,452
1 Corona svedese	121,315
1 Fiorino olandese	173,48
1 Franco belga	12,593
1 Franco francese	127,115
1 Lira sterlina	1746,475
1 Marco germanico	157,017
1 Scellino austriaco	24,195
1 Escudo Port.	21,795
1 Peseta Sp.	10,418

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1967, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 333, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 20 agosto 1962 dalla signora Nada Stipinovich vedova Budrovich, nata a Nersi (Spalato) il 2 aprile 1909, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Jugoslavia ai sensi dell'art. 79 del Trattato di pace, viene dichiarato inammissibile mancando nell'atto di impugnativa motivi di ricorso che attengano alla legittimità del provvedimento impugnato.

(5202)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1967, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 336, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 13 agosto 1962 dalla signora Pletenaz Emma vedova Mihic, nata a Fiume il 26 marzo 1884, in proprio e per conto dei coeredi del fu Mihic Lorenzo e del fu Bastianutti Rodolfo, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Jugoslavia ai sensi dell'art. 79 del Trattato di pace, viene accolto.

(5203)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1967, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 335, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 9 dicembre 1960 dal sig. Ildebrando Tacconi, nato a Spalato il 1° marzo 1888, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Jugoslavia ai sensi dell'art. 79 del Trattato di pace, viene respinto perchè infondato.

(5238)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Errata-corrige

Nel comunicato relativo al trasferimento di notai, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 12 maggio 1967, in luogo di: « Russo Antonio, ...», deve leggersi: « Russo Antonino, ... ».

(5556)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del sognome in forma italiana presentata dal sig. Coluss Giacomo;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Grado e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Coluss Giacomo, nato a Grado addì 22 dicembre 1918, residente a Grado - Isola della Schiusa, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Coluss » in « Colussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai sotto indicati componenti la famiglia del richiedente:

1) Marchesan Stefania in Coluss, nata a Trieste il 12 maggio 1919, moglie;

2) Coluss Giorgio, nato a Grado il 19 luglio 1947, figlio.

Gorizia, addì 8 maggio 1967

Il prefetto: PRINCIVALLE

(5240)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorsi per titoli ed esami a trentasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 24 febbraio 1967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista l'approvazione del Comitato amministrativo in data 31 marzo 1967;

Delibera:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Istituto centrale di statistica:

1) concorso a sedici posti di consigliere di 3ª classe in prova, riservato ai laureati in Scienze statistiche e demografiche, in Scienze statistiche e attuariali, in Scienze matematiche, in Matematica e fisica, in Matematica, in Fisica, in Ingegneria, in Chimica;

2) concorso a dodici posti di consigliere di 3ª classe in prova, riservato ai laureati in Economia e commercio, in Scienze economico-marittime, in Scienze politiche, in Scienze agrarie, in Scienze forestali;

3) concorso a otto posti di consigliere di 3ª classe in prova, riservato ai laureati in Giurisprudenza.

Ai sensi dell'art. 96 del regolamento per il personale dello Istituto centrale di statistica, citato nelle premesse, un quarto dei posti messi a concorso è riservato al personale in servizio presso l'Istituto centrale di statistica che sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso nonchè degli altri requisiti prescritti.

Qualora i posti riservati in base al precedente comma non possano essere coperti per mancanza di vincitori, i posti stessi saranno attribuiti agli altri concorrenti secondo l'ordine della graduatoria.

I candidati non potranno essere ammessi a più di uno dei concorsi sopra indicati.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui sopra è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di laurea conseguito presso una Università o Istituto superiore della Repubblica.

Possono partecipare ai concorsi predetti anche gli impiegati della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a revisore aggiunto ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

B) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'Amministrazione;

D) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo;

E) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

d) per i profughi dai territori di confine; per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306; per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

L'elevazione di cui al precedente n. 1) si cumula con quelle contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è elevato a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino ai 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 12, ultimo comma, della legge stessa;

7) il limite massimo di età è protratto inoltre a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e per la guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della sedicente repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra a norma delle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;

gli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539 ad esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3 secondo comma della legge medesima;

c) per i profughi indicati al precedente n. 2), i quali siano disoccupati;

d) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, e per gli appartenenti alle altre categorie assimilate agli orfani di guerra;

e) per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851 ad esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11, e per gli orfani e le vedove dei caduti del lavoro di cui alla legge medesima.

Si prescinde dal limite d'età per i candidati che all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso appartengano al personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o delle Amministrazioni civili dello Stato, purchè siano in possesso degli altri requisiti.

Si prescinde parimenti dal limite d'età per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non sono ammessi al concorso coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico, siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito al successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400 e indirizzata all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - via Cesare Balbo, 16 - Roma, dovrà pervenire all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che verrà apposto in ciascuna di esse a cura dell'ufficio protocollo dell'Istituto.

Delle domande presentate a mano al competente ufficio protocollo dell'Istituto sarà rilasciata ricevuta.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute all'Istituto dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome. Le donne coniugate dovranno indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio;

2) la data ed il Comune di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno altresì dichiarare in base a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare della elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) il domicilio ed i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno;

4) il titolo di studio (tipo di laurea) posseduto, con la indicazione della Università della Repubblica che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito.

Gli impiegati di ruolo dell'Istituto di cui all'art. 2, lettera *A*), del presente bando, dovranno dichiarare il diploma di istruzione secondaria di secondo grado del quale siano in possesso;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, debbono altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) la eventuale appartenenza al ruolo del personale dello Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il candidato dovrà comunque dichiarare di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

11) il proprio espresso impegno di accettare, in caso di nomina, la destinazione in servizio anche presso gli uffici periferici che saranno istituiti dall'Istituto centrale di statistica;

12) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dall'aspirante.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato è sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Ai fini della valutaizone dei titoli, gli aspiranti che abbiano fatto pubblicazioni a stampa di carattere statistico, tecnico o amministrativo, o che abbiano esplicato per almeno due anni funzioni proprie della carriera direttiva presso uffici di statistica, tecnici o amministrativi statali, parastatali o di Enti pubblici, dovranno comprovare il possesso di tali titoli allegando alla domanda rispettivamente due esemplari delle pubblicazioni e i documenti, rilasciati su carta bollata dalle Amministrazioni presso le quali abbiano prestato la propria opera, dai quali risulti il periodo di prestato servizio e le effettive mansioni espletate.

I titoli suddetti dovranno essere corredati da un elenco in carta semplice ed in duplice copia. Non saranno presi in considerazione i titoli che pervengano all'Istituto dopo il termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 5.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, in base a coefficienti di merito determinati dalla Commissione esaminatrice, prima dell'inizio delle prove di esame.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà collegialmente:

a) di punti uno, al massimo, per le pubblicazioni a stampa di carattere statistico, tecnico o amministrativo;

b) di punti uno, al massimo, per le funzioni proprie della carriera direttiva esplicate per almeno due anni presso uffici di statistica, tecnici o amministrativi statali, parastatali o di Enti pubblici.

Art. 6.

Le Commissioni esaminatrici, composte come previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, saranno nominate con successive deliberazioni.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè le altre norme che saranno stabilite dalla Commissione esaminatrice.

Le prove scritte e quella orale avranno luogo in Roma.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata da un notaio o dal sindaco del Comune di residenza, o di carta di identità o di tessera postale o di porto d'armi o di patente automobilistica o di passaporto o di libretto ferroviario personale.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova stessa sarà dato non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, comunicando nel contempo il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Art. 8.

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie distintamente indicate per ciascun concorso di cui all'art. 1 del presente bando.

Ciascuna prova scritta consisterà nello svolgimento, da farsi nel periodo massimo di otto ore, di un tema scelto dal candidato su una delle materie indicate.

I programmi degli esami sono stabiliti come segue:

I — Concorso a sedici posti di consigliere di 3ª classe in prova, riservato ai laureati in Scienze statistiche e demografiche, in Scienze statistiche e attuariali, in Scienze matematiche, in Matematica e fisica, in Matematica, in Fisica, in Ingegneria, in Chimica:

1ª prova scritta: statistica;

2ª prova scritta: demografia, oppure, statistica economica;

3ª prova scritta: matematica attuariale, oppure, calcolo delle probabilità

prova orale: tutte le materie indicate per le prove scritte nonchè elementi di calcolo algebrico ed infinitesimale e nozioni sull'ordinamento amministrativo italiano.

II — Concorso a dodici posti di consigliere di 3ª classe in prova, riservato ai laureati in Economia e commercio, in Scienze economico-marittime, in Scienze politiche, in Scienze agrarie, in Scienze forestali:

1ª prova scritta: economia politica, oppure, statistica economica;

2ª prova scritta: ragioneria, oppure, amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

3ª prova scritta: scienza delle finanze e diritto finanziario, oppure, diritto commerciale

prova orale: tutte le materie indicate per le prove scritte nonchè diritto pubblico.

III — Concorso a otto posti di consigliere di 3ª classe in prova, riservato ai laureati in Giurisprudenza:

1ª prova scritta: diritto amministrativo;

2ª prova scritta: diritto privato, oppure, diritto del lavoro;

3ª prova scritta: economia politica, oppure, scienze delle finanze e diritto finanziario

prova orale: tutte le materie indicate per le prove scritte nonchè diritto costituzionale e amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice fornirà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dello Istituto.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nella prova orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale -, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti prescritti — redatti nelle apposite forme — attestanti gli eventuali titoli che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'ultimo comma del precedente art. 8.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, l'Amministrazione terrà conto delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso nonchè della riserva prevista dall'art. 1, secondo comma, del presente bando.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno approvate, con deliberazione del presidente dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate all'albo dell'Istituto.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica, Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per la ammissione al concorso o copia notarile dello stesso, ovvero copia conforme ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora il diploma originale non sia stato ancora rilasciato sarà consentita la presentazione, in sua vece, del certificato provvisorio del diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui al precedente art. 3, produrranno i relativi documenti redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati ai fini delle preferenze o precedenze di cui all'art. 9 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ai concorso;

4) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

6) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione e indicare che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di mutilato od invalido di guerra od assimilato, di mutilato o invalido per servizio, e di mutilato o invalido del lavoro, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.) in carta da bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati che appartengano ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al numero 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre ai documenti previsti ai punti precedenti la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che potranno risultare disponibili alla data di approvazione di ciascuna graduatoria secondo l'ordine della graduatoria stessa nei limiti di un decimo di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di consigliere di 3ª classe. Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Comitato amministrativo. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica di consigliere di 3ª classe. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto, decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto, decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1967

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO

(Schema esemplificativo della domanda da compilare su carta da bollo da L. 400)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16 — ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a trentasei posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva di codesto Istituto, riservato ai laureati in . . . . . , pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. . del . . . .

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . . a . . . . . (provincia di . . . .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perchè (2) . . . . ;

3) di essere domiciliato in (3) . . . .;

4) di essere in possesso della laurea in . . . . conseguita presso l'Università o Istituto di . . . . nell'anno accademico (4) . . ;

5) di essere cittadino italiano;

6) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (5) . . ;

7) di non aver riportato condanne penali (6), e di non avere procedimenti penali pendenti;

8) di aver soddisfatto gli obblighi militari di leva (7);

9) di appartenere al personale di ruolo di . . . . . . con la qualifica di (8) . . . . ;

10) di avere prestato servizio presso (9) . . . . dal . . . . al . . . ., e che il rapporto di impiego è cessato per . . . .

Dichiara inoltre di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

11) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare la destinazione in servizio anche presso gli uffici periferici che saranno istituiti dall'Istituto centrale di statistica.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(Data) . . . .

Firma del candidato

. . . . (10)

Allegati:

Titoli eventuali (11).

(1) Le donne coniugate indichino, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio.

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 32 anni, dichiari a quale dei titoli indicati nell'art. 2 del bando beneficia dell'elevazione di detto limite.

(3) Indichi l'indirizzo completo ed i Comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(4) Il candidato impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica con qualifica non inferiore a revisore aggiunto, che sia sfornito del diploma di laurea, indichi il diploma di istruzione secondaria di secondo grado del quale è in possesso.

(5) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(6) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(7) In caso contrario, indichi se è stato dichiarato rivedibile o riformato, se è stato riformato successivamente alla presentazione alle armi, se è stato ammesso al rinvio. Indichi, in ogni caso, l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo al giudizio di riforma.

(8) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'Amministrazione dello Stato.

(9) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni.

(10) La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario del Comune di residenza; per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'Amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(11) Pubblicazioni a stampa di carattere statistico, tecnico o amministrativo da allegare in duplice esemplare; documenti di servizio di cui all'art. 4 del bando. I titoli dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia.

(5012)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA BASILICATA POTENZA

Concorso per l'ideazione ed esecuzione di opere artistiche da eseguire nel carcere giudiziario di Matera

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Vista la legge 23 marzo 1964, n. 134;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1962, n. 1096, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1962, al registro n. 30, foglio n. 51 con il quale vennero approvati il progetto generale e di variante e suppletivo, il progetto di variante del 2° lotto e quello di 3° lotto dei rispettivi importi di L. 252.104.000, L. 30.000.000 e L. 30.000.000 relativi ai lavori di costruzione del nuovo carcere di Matera, con una spesa di L. 3.500.000 per l'esecuzione di opere artistiche;

Considerato che l'importo delle predette opere artistiche supera la somma di L. 2.000.000, per cui è necessario bandire tra gli artisti italiani un concorso per l'ideazione ed esecuzione delle opere stesse;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso tra artisti italiani per l'ideazione e l'esecuzione di opere artistiche da eseguire nel carcere giudiziario di Matera.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e poi, con l'alligato bando, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Potenza, addì 30 marzo 1965

Il provveditore: Giuseppe GRAUSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1965
Registro n. 1, *foglio n.* 145

Al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Basilicata - Corso Garibaldi. — POTENZA

Il sottoscritto . . . . si obbliga con la presente lettera d'impegno ad eseguire:

a) il pannello in ceramica colorato per la Cappella da ubicarsi sulla parete dietro l'altare, delle dimensioni di mq. 3.00×4.00 nonchè il rivestimento in ceramica colorata della parete stessa, in conformità del bozzetto presentato ed accettato dalla Commissione per il prezzo a corpo offerta in lire . . . (in lettera) L. . . (in cifre);

b) numero 14 quadri in ceramica raffigurante la Via Crucis, delle dimensioni di cm. 40×50 in conformità del bozzetto presentato ed accettato dalla Commissione giudicatrice per il prezzo a corpo offerto di L. . . (in lettere) L. . (in cifre).

L'impegno inoltre ad osservare tutte le modalità previste nel bando di concorso e le disposizioni che verranno impartite dalla Commissione giudicatrice nonchè sotto l'osservanza dei regolamenti e delle vigenti leggi per l'esecuzione dei lavori per conto dello Stato e che si intendono qui integralmente riportate.

Si obbliga ed accetta che:

il pagamento venga effettuato dopo l'approvazione del certificato di collaudo delle opere stesse e del nulla osta da parte del competente sovrintendente alle Gallerie, in un'unica soluzione nella misura del 98 % dell'importo complessivo offerto, dovendosi provvedere da parte del Provveditorato alle opere pubbliche al versamento del restante 2 % a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti a norma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717;

saranno a carico del sottoscritto artista vincitore del concorso tutte le spese per la stipulazione del presente atto, registrazione IGE senza diritto a rivalsa, etc. etc.;

le opere vengono eseguite ed ultimate entro giorni . dalla data di registrazione del presente atto, come stabilito dalla Commissione aggiudicatrice;

per ogni giorno di ritardo all'ultimazione delle opere venga applicata la penale di L. 10.000;

ai fini fiscali l'importo dei lavori di cui al presente atto ammonta a L. .

Il presente atto mentre è subito impegnativo per il sottoscritto lo sarà per l'Amministrazione dopo la superiore approvazione.

L'Artista

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Basilicata bandisce un concorso pubblico fra artisti italiani per la ideazione ed esecuzione delle opere d'aste appresso indicate destinate alla decorazione del nuovo carcere giudiziario di Matera.

Descrizione delle opere:

a) un pannello in ceramica colorata per la cappella da ubicarsi sulla parete dietro l'altare, delle dimensioni di ml. 3.00 × 4.00.

Detta parete della superficie di circa mq. 40,00 netti sarà rivestita in ceramica colorata e formerà pure oggetto del concorso.

Il tema del quadro sarà il seguente: *La Resurrezione*;

b) numero quattordici quadri in ceramica raffiguranti la Via Crucis delle dimensioni di cm. 40×50.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti italiani senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista potrà partecipare al concorso con non più di due bozzetti.

Il bozzetto relativo alla lettera *a*) dovrà essere eseguito nel rapporto di 1 a 5 mentre il particolare al vero dovrà avere le dimensioni di cm. 50×60.

Il bozzetto relativo alla lettera *b*) sarà eseguito nelle dimensioni reali.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente indicazione generale:

« Concorso per la ideazione delle opere d'arte destinate alla decorazione del nuovo carcere giudizario di Matera ».

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una offerta di prezzo, pure firmata, redatta in carta da bollo da L. 400 la quale dovrà inoltre contenere la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il prezzo richiesto viene considerato a tutti gli effetti pienamente rimunerativo e comprensivo di tutti gli oneri e condizioni specificati della citata lettera d'impegno.

Detto prezzo non dovrà comunque superare la somma di L. 3.500.000 a disposizione dell'Amministrazione per l'esecuzione dell'opera di che trattasi.

Il ripetuto prezzo dovrà essere offerto globalmente per la esecuzione di tutte le opere considerate all'art. 1.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Basilicata, con sede in Potenza, corso Garibaldi entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorso detta scadenza il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni di cui alla legge n. 717 del 29 luglio 1949, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione aggiudicatrice formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati con esclusioni di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che gli elaborati che nel loro insieme risulteranno al primo posto saranno dichiarati vincitori.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita delle opere, tenendo presente che sarà proclamato un solo vincitore al quale sarà affidata l'esecuzione delle opere.

L'artista che risulterà vincitore si dovrà intendere compensato con l'affidamento dell'esecuzione delle opere.

Ad esso verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno allegato al presente bando il compenso richiesto per la esecuzione dell'opera.

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella precitata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto per nessun motivo agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà più ampia di provvedere all'opera come meglio crederà.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni, dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Quelli prescelti rimarranno di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

Il vincitore dovrà presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso il certificato di cittadinanza italiana od attestazione del requisito richiesto dall'art. 2 del presente bando.

Ad esso sarà affidato l'incarico della esecuzione delle opere sulla base delle condizioni indicate nello schema della lettera di impegno che è allegata al presente bando, della quale potrà essere richiesto copia al Genio civile di Matera, direttamente od a mezzo di incarico.

A richiesta detto ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni e prescrizioni ritenute utili ed effettuare d'intesa con l'ufficio stesso ogni sopralluogo per accertarsi dello stato di fatto.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5639)

MINISTERO DELLA DIFESA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per la riammissione, a domanda, in servizio di carriera di sottufficiali e graduati di truppa dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 20 agosto 1966, con il quale è indetto un concorso per la riammissione, a domanda, in servizio di carriera di sottufficiali e graduati di truppa dell'Aeronautica militare, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1966, registro n. 22 Difesa-Aeronautica, foglio 44;

Visto il decreto ministeriale in data 14 gennaio 1967, con il quale è stato rettificato il primo comma e la lettera *a*) dell'art. 1 e prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande di riammissione del predetto decreto ministeriale 20 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1967, registro n. 19 Difesa, foglio n. 103;

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso per la riammissione, a domanda, in servizio di carriera di sottufficiali e graduati di truppa dell'Aeronautica militare di cui al decreto in preambolo:

Gen. di B. A. in S. p. a disp. Medaglia Edoardo, Presidente;
Ten. col. A.A.r.s. in S.p.e. Ricciardi Osvaldo, Membro;
Maggiore C.C.r.c. in S.p.e. Mola Aurelio, Membro;
Cap. C.C.r.c. in S.p.e. Diana Caterino, Membro;
Cons. di 1ª classe Montuori Giovanni, Membro;
Cap. A.A.r.s. in S.p.e. Poillucci Gino, Segretario senza voto.

A ciascuno dei componenti la suddetta Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1967
Registro n. 43 *Difesa, foglio n.* 219

(5207)

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 11 gennaio 1966, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a 25 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale (registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1966, registro n. 5 Difesa-Aeronautica, foglio n. 119);

Visto il decreto ministeriale in data 21 luglio 1966, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del predetto concorso (registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1966, registro n. 18 Difesa-Aeronautica, foglio n. 162);

Visto la votazione conseguita dai candidati in sede d'ammissione agli esami ed il risultato dei medesimi;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Fiorini Luciano . . . . punti 32,22
2. Benedetti Giuseppe . . . . » 30,94
3. Leoni Leo . . . . » 30,73
4. Di Falco Domenico . . . . » 30,31
5. Mancini Enzo . . . . » 30,24
6. Tonelli Alberto . . . . » 30.23
7. Salvi Francesco . . . . » 29,49
8. Bori Gros Alfredo . . . . » 29,06
9. Medugno Enzo . . . . » 28,75
10. Germani Antonio . . . . » 27,84

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1967
Registro n. 51 *Difesa, foglio n.* 60

(5133)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a duecento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Nel supplemento straordinario al n. 4 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 17 aprile 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1967, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 341, che approva la graduatoria del concorso per esami a duecento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1964.

(5541)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9098 del 15 novembre 1966, relativo alla assegnazione delle condotte ostetriche alle candidate dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta bandito con decreto n. 7214 del 10 settembre 1965;

Considerato che l'ostetrica Paccone Santa vincitrice della condotta ostetrica di S. Nicola da Crissa ha rinunziato;

Vista la graduatoria delle idonee al concorso predetto approvato con proprio decreto n. 9088 del 14 novembre 1966;

Considerato che le concorrenti appresso indicate, collocate in graduatoria dopo l'ostetrica Paccone Santa regolarmente interpellate, hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato, inoltre, che l'ostetrica Facciolo Elvira che segue in graduatoria, regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta ostetrica di S. Nicola da Crissa indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 9098 del 15 novembre 1966 l'ostetrica Facciolo Elvira è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di S. Nicola da Crissa in sostituzione della ostetrica Paccone Santa rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio e del comune di S. Nicola da Crissa.

Catanzaro, addì 5 maggio 1967

Il medico provinciale: GIUTTARI

(5244)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1185 in data 22 marzo 1966, con il quale veniva bandito il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Terni alla data del 30 novembre 1965;
Visto l'esito del concorso;
Riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice;
Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Battistelli Franco . . . . . . punti 61,229
2. Atanasio Salvatore . . . . » 59,972
3. Gammarota Raffaele . . . . » 51,887
4. Micucci Bruno . . . . » 51,603
5. Manta Luigi . . . . » 43,949
6. Robusti Jacopo . . . . » 43,860
7. Boldrini Claudio . . . . . » 43,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Terni e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo della Prefettura e all'albo dei Comuni interessati.

Terni, addì 12 maggio 1967

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni alla data del 30 novembre 1965;
Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori della condotta a fianco segnata:
1) Battistelli Franco: Terni-Collescipoli;
2) Atanasio Salvatore: Narni-Capitone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio scrivente, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Terni, addì 12 maggio 1967

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(5406)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3026 in data 25 maggio 1965, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1964;
Visto il proprio decreto n. 479 in data 2 febbraio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;
Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;
Considerato che il vincitore della condotta medica di Carrega Ligure ha rinunziato alla condotta ad esso assegnata;
Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede stessa ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;
Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

Il dott. Grappiolo Celso, risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Carrega Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Alessandria, addì 5 maggio 1967

Il medico provinciale: SIRCANA

(5121)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.